



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 27 giugno 2025 n.90**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 6 e 7 della Legge 13 dicembre 2024 n.194;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 24 giugno 2025;  
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**DISPOSIZIONI DI MODIFICA ED ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 2024  
N.194 – DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO – DISPOSIZIONI PER LA  
PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI E LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE  
PERSONE GUARITE DA MALATTIE ONCOLOGICHE**

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
*(Finalità e oggetto)*

1. Il presente decreto delegato, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 6 della Legge 13 dicembre 2024 n.194, definisce le norme attuative relative alle funzioni del Comitato Sammarinese di Bioetica, in qualità di Garante per la tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche.
2. Il presente decreto delegato, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 7 della Legge n.194/2024, modifica le disposizioni in materia di diritto all'oblio oncologico, al fine di permettere una maggiore funzionalità applicativa.

**CAPO II  
MODIFICHE ALLA LEGGE N.194/2024**

**Art. 2**  
*(Introduzione dell'articolo 1-bis alla Leggen.194/2024)*

1. Dopo l'articolo 1 della Legge n.194/2024 è aggiunto il seguente articolo 1-bis:

“Art. 1-bis

*(Termini per il diritto all’oblio oncologico)*

1. La persona guarita da una patologia oncologica non è tenuta a riferire informazioni sul proprio stato di salute qualora siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata prima del diciottesimo anno di età, intendendosi concluso il trattamento terapeutico, in assenza di recidive, dalla data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
2. In deroga ai termini di cui al comma 1, per le patologie individuate dalla tabella di cui all’Allegato A, il diritto all’oblio oncologico è esercitato nei termini indicati nel medesimo allegato.
3. L’elenco delle patologie oncologiche di cui all’Allegato A è aggiornato, qualora necessario, previa proposta del Comitato di Bioetica Sammarinese, entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto delegato.”.

**Art. 3**

*(Modifica dell’articolo 2 della Legge n.194/2024)*

1. L’articolo 2 della Legge n.194/2024 è così sostituito:

“Art. 2

*(Accesso al lavoro e alla formazione professionale)*

1. Ad ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica deve essere assicurata uguaglianza di opportunità nell’inserimento al lavoro e alla fruizione dei relativi servizi nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione nei percorsi di carriera e retributivi.
2. Nella fase preassuntiva, in costanza di rapporto di lavoro o durante la formazione professionale, la persona guarita da una patologia oncologica non è tenuta a riferire informazioni concernenti tale sua condizione nei termini previsti dall’articolo 1-bis, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall’articolo 96 della Legge 21 dicembre 2018 n.171, è tenuto a rispettare, sia nella fase preassuntiva sia in costanza di rapporto di lavoro o formazione professionale, il divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei dipendenti concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento terapeutico si sia concluso nei termini di cui all’articolo 1-bis, commi 1 e 2.
4. Qualora il datore di lavoro formuli una richiesta legittima in merito allo stato di salute del lavoratore, quest’ultimo può produrre il certificato di oblio oncologico di cui all’articolo 5, attestante la guarigione da patologia oncologica avvenuta nei termini di cui all’articolo 1-bis, commi 1 e 2, qualora ne ricorrano i presupposti.
5. Il comma 3 si applica, altresì, alle procedure di cui alla Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche, allorquando, ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale e selettiva, sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati.”.

**Art. 4**

*(Modifica dell’articolo 3 della Legge n.194/2024)*

1. L’articolo 3 della Legge n.194/2024 è così sostituito:

“Art. 3

*(Accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi)*

1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, di seguito, in breve, LISF, inclusi i contratti di garanzia o comunque nell’interesse di soggetti terzi, la parte guarita da una patologia oncologica non è tenuta a riferire

informazioni concernenti tale sua condizione nei termini previsti dall'articolo 1-bis, commi 1 e 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti autorizzati di cui alla LISF hanno il divieto di richiedere l'effettuazione di accertamenti sanitari per la sottoscrizione o il mantenimento di tali contratti. In ogni caso le informazioni di cui al comma 1, comunque pervenute o reperite, non hanno rilevanza rispetto alla valutazione del rischio, della solvibilità o di qualunque altra condizione della parte guarita.

3. Nei casi e nei termini di cui ai commi 1 e 2, nonché in tutte le fasi di accesso ai servizi offerti dai soggetti autorizzati, ai sensi di quanto previsto dalla LISF, è fatto altresì divieto di applicare alla parte guarita limiti, costi e oneri aggiuntivi o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per la generalità dei clienti.

4. I soggetti autorizzati di cui alla LISF, ai sensi dell'articolo 66 della legge medesima, hanno il dovere di garantire un'informazione chiara, completa ed esaustiva al cliente, circa i diritti stabiliti in questo articolo nelle fasi che precedono la sottoscrizione dei contratti.”.

#### **Art. 5**

*(Modifica dell'articolo 4 della Legge n.194/2024)*

1. L'articolo 4 della Legge n.194/2024 è così sostituito:

“Art. 4

*(Adozione di minori)*

1. Per quanto concerne la procedura di adozione di minori, l'indagine di cui all'articolo 72, comma 4, della Legge 26 aprile 1986 n.49, riguardante, in particolare, la salute del richiedente l'adozione, non deve tenere in considerazione le pregresse patologie oncologiche dell'adottante nei termini previsti dall'articolo 1-bis, commi 1 e 2.

2. L'adottante è tenuto a trasmettere all'Autorità Giudiziaria competente il certificato di cui all'articolo 5, comma 2, nei casi e nei termini previsti dal comma 1.”.

#### **Art. 6**

*(Modifica dell'articolo 5 della Legge n.194/2024)*

1. L'articolo 5 della Legge n.194/2024 è così sostituito:

“Art. 5

*(Istanza e rilascio del certificato di oblio oncologico)*

1. Il soggetto interessato, paziente oncologico, presenta istanza di rilascio del certificato che attesta l'avvenuto oblio oncologico, eventualmente corredata della relativa documentazione medica.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata alla Direzione UOC Cure Primarie ovvero all'UOC Pediatria, per gli assistiti con età inferiore o uguale ai quattordici anni, che provvede al rilascio della relativa certificazione entro quindici giorni dalla richiesta se sussistono i presupposti temporali decennali o quinquennali, ovvero i termini individuati per specifiche patologie oncologiche dall'Allegato A.

3. Ai sensi dell'articolo 17 della Legge n.171/2018, la Direzione UOC Cure Primarie ovvero l'UOC Pediatria è tenuta a procedere alla cancellazione dell'istanza di cui al comma 1 e dei relativi allegati decorsi dieci anni. Analogamente, i soggetti deputati alla ricezione della certificazione sono obbligati a procedere alla cancellazione della stessa, decorsi dieci anni.

4. Con regolamento adottato dal Congresso di Stato sono definiti i modelli relativi all'istanza e al certificato di oblio oncologico di cui ai commi 1 e 2.”.

### **CAPO III**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE N.194/2024**

**Art. 7**

*(Norma di attuazione delle disposizioni relative al Garante per la tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge n.194/2024, il Comitato Sammarinese di Bioetica, di cui alla Legge 3 marzo 2023 n.39, in qualità di Garante per la tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della consulenza del personale medico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e degli uffici e servizi dell'Amministrazione.
2. Qualora, coloro che vi abbiano interesse, segnalino violazioni delle disposizioni poste a tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche, il Garante le trasmette all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

**CAPO IV  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 8**

*(Introduzione dell'Allegato A alla Legge n.194/2024)*

1. Alla Legge n.194/2024 è aggiunto l'Allegato A, costituito dall'Allegato A al presente decreto delegato.

**Art. 9**

*(Disposizione transitorie in materia di accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi)*

1. Qualora le informazioni concernenti lo stato di salute del cliente di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge n.194/2024, così come sostituito dall'articolo 4, siano state fornite precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto delegato, la parte guarita invia al soggetto autorizzato di cui alla LISF, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o servizio elettronico di recapito certificato, la certificazione rilasciata secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 della Legge n.194/2024, così come sostituito dall'articolo 6. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli istituti in possesso delle informazioni procedono alla loro cancellazione.
2. Nei contratti concernenti operazioni e servizi rientranti tra le attività riservate di cui alla LISF e stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n.194/2024, così come sostituito dall'articolo 4, determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi e di quelle ad esse connesse e non comporta la nullità dell'intero contratto, che rimane valido ed efficace. La nullità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 64, comma 4 della LISF, opera soltanto a vantaggio della parte contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 giugno 2025/1724 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Denise Bronzetti – Italo Righi*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Andrea Belluzzi*

“Allegato A alla Legge 13 dicembre 2224 n.194

**ELENCO DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE PER LE QUALI SI APPLICANO  
TERMINI DIVERSI RISPETTO A QUELLI DECENNALI E QUINQUENNALI**

**Tabella delle patologie oncologiche per le quali è previsto un termine  
diverso per il maturarsi dell’oblio oncologico rispetto al limite dei  
dieci, o cinque anni dalla fine del trattamento o dall’ultimo  
intervento chirurgico**

<b>Tipo di tumore</b>	<b>Specificazioni</b>	<b>Anni dalla fine del trattamento</b>
Colon – retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon – retto	Stadio II – III, età > a 18 anni	7
Melanoma	Età > a 18 anni	6
Mammella	Stadio I – II, qualsiasi età	1
Utero, collo	Età > a 18 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi di età < a 55 anni - uomini con diagnosi di età < a 45 anni (esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi)	1
Linfomi di Hodgkin	Età < a 45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi) a prescindere dall’età	5